

Trattanda 7.

Modifica statutaria relativa alla Presidenza

Modifica statutaria relativa Presidenza

Gli statuti attuali della nostra Associazione prevedono, all'Art. 11 cfr. 6 lit. g, che fra le competenze dell'Assemblea vi sia anche *“la nomina, ogni quattro anni, del presidente e degli altri membri di Comitato nonché dei delegati e dei sostituti delegati dell'Assemblea dei delegati della FSC”*.

Nel recente passato e a tutti i livelli organizzativi la Presidenza di un ente non è più appannaggio della sola figura maschile. Sempre più, associazioni di ogni tipo affidano questo ruolo anche a figure femminili. Più recentemente, inoltre, si è sviluppato il concetto della Co-Presidenza, che prevede l'assunzione della funzione da parte di due persone, per permettere una più equa ripartizione fra loro dei compiti e delle responsabilità di condotta, sempre più impegnative in un sistema di milizia.

Il Comitato ritiene opportuno prendere atto di questi cambiamenti e, per la buona forma, modificare di conseguenza il passaggio statutario.

Propone dunque all'Assemblea di approvare la seguente modifica statutaria, integrando l' Art. 11 in questo modo:

Art. 11 – Assemblea generale

(1-5)

6 Sono di competenza dell'Assemblea:

(a-f) invariato

g) la nomina, ogni quattro anni, del presidente (o della presidente o di una co-presidenza) nonché degli altri membri di Comitato nonché dei delegati e dei sostituti delegati dell'Assemblea dei delegati della FSC

(h-l) invariato